REGOLAMENTO (UE) N. 674/2012 DELLA COMMISSIONE

del 23 luglio 2012

che modifica il regolamento (CE) n. 1418/2007 relativo all'esportazione di alcuni rifiuti destinati al recupero verso alcuni paesi non appartenenti all'OCSE

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti (1), in particolare l'articolo 37,

sentiti i paesi interessati,

considerando quanto segue:

L'Allegato III A del regolamento (CE) n. 1013/2006 è stato modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 664/2011, dell'11 luglio 2011, relativo alle spedizioni di rifiuti (2) al fine di includere alcune miscele di rifiuti. Pertanto, conformemente all'articolo 37 del regolamento (CE) n. 1013/2006, la Commissione ha inviato una richiesta scritta a ognuno dei paesi ai quali non si applica la decisione dell'OCSE (3), chiedendo conferma scritta che tali miscele di rifiuti, la cui esportazione non è vietata a norma dell'articolo 36 dello stesso regolamento, possono essere esportati dall'Unione europea a fini di recupero in tale paese e un'indicazione dell'eventuale procedura di controllo alla quale i rifiuti sarebbero assoggettati nel

paese di destinazione. Per tener conto delle risposte ricevute, occorre modificare di conseguenza l'allegato del regolamento (CE) n. 1418/2007, del 29 novembre 2007, relativo all'esportazione di alcuni rifiuti destinati al recupero, figuranti nell'elenco dell'allegato III o III A del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, verso alcuni paesi ai quali non si applica la decisione dell'OCSE sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti (4).

La Commissione ha inoltre ricevuto altre informazioni da vari paesi relativamente ad altri rifiuti figuranti nell'elenco dell'allegato III o III A del regolamento (CE) n. 1013/2006. Per tenerne conto, l'allegato del regolamento (CE) n. 1418/2007 va pertanto modificato di conseguenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CE) n. 1418/2007 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il quattordicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 luglio 2012

Per la Commissione Il presidente José Manuel BARROSO

⁽⁴⁾ GU L 316 del 4.12.2007, pag. 6.



⁽¹) GU L 190 del 12.7.2006, pag. 1. (²) GU L 182 del 12.7.2011, pag. 2. (²) Decisione C(2001)107 def. del Consiglio OCSE relativa alla revisione della decisione C(92)39 def. sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti destinati ad operazioni di recupero.